UNIONE DEI COMUNI SAVENA–IDICE

(CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, PIANORO, OZZANO DELL'EMILIA DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA E CENTRALE DI COMMITTENZA

Rep. n. 13

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre, presso la sede della Unione dei Comuni Savena–Idice, in Pianoro, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Loiano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Patrizia Carpani, nata a Bentivoglio (BO) il 16/04/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Loiano (C.F. Ente 80008290373) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27.08.2015, esecutiva;

Il Comune di Monghidoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti, nato a Monghidoro (BO) il 02/11/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monghidoro (C.F. Ente 00562720375), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 02.09.2015, esecutiva;

Il Comune di Monterenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni, nato a Milano (MI) il 29/04/1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monterenzio (C.F. Ente 80013710373), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 07.09.2015, esecutiva;

Il **Comune di Ozzano dell'Emilia**, rappresentato dal Sindaco, Sig. Luca Lelli, nato a Bologna (BO) il 17/05/1976 la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (C.F. Ente 00573110376) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 07.09.2015, esecutiva;

Il Comune di Pianoro, rappresentato dal Vice Sindaco, Sig.ra Franca Filippini, nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374), autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili" e in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 07.09.2015, esecutiva;

E

L'Unione dei Comuni Savena–Idice, costituita con atto n. 9 in data 18 dicembre 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate – BO2, in data 23712/2014 al n. serie 3/7449 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Gabriele Minghetti nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Viale Risorgimentio, 1 - 40065 Pianoro (BO) (C.F. Ente 02961561202), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 28 del 08.09.2015, esecutiva;

Premesso

che tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e l'ex Unione Montana Valli Savena – Idice, in attuazione del comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stata costituita mediante convenzione la gestione in forma associata della stazione appaltante unica e centrale di committenza, già operativa presso la sede dell'Unione;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati,

si conviene

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina le modalità per l'istituzione presso l'Unione dei Comuni Savena-Idice, ai sensi all'articolo 33 comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, della Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante, di seguito indicata come SUA, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.

Con la presente convenzione gli Enti aderenti intendono:

- creare una struttura organizzativa specializzata per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento.

Art. 2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è la gestione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e quelle per l'alienazione e la concessione di beni e servizi. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nella materia di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatte salve eccezioni previste dalla legge.

Art. 3 - MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione di tutte le funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione avviene con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Da tale data la Unione assume tutte le competenze e svolge le funzioni previste dalla presente convenzione qualora non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.

Gli organi dell'Unione dei Comuni adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri dettati dalla presente convenzione.

L'Unione dei Comuni :

- esercita le competenze delegate dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia;
- svolge le attività e le funzioni delegate dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni deleganti, secondo quanto previsto ed indicato all' art. 11 della presente convenzione;
- svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali come previsto ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 4 – REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E STAZIONE UNICA APPALTANTE

L'Unione provvede con delibera di Giunta, acquisito il parere favorevole della Giunta di ciascuno dei Comuni aderenti, all'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza.

Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni, i tempi di durata dei procedimenti e l'organizzazione attribuite alla struttura.

Art. 5 – FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E STAZIONE UNICA APPALTANTE

La Centrale è priva di personalità giuridica propria ed è dotata unicamente di autonomia operativa, funzionale agli Enti associati nelle forme di cui alla presente convenzione.

Sarà compito suo provvedere a:

1. acquisire, in ottemperanza all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del capitolato d'appalto, progetto, documentazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
2. predisporre, approvare, e pubblicare i bandi di gara, le lettere invito, gli avvisi di pre e post-informazione garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
3. predisporre e pubblicare gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
4. acquisire dai responsabili dei singoli Comuni, l'elenco delle ditte da invitare nei casi di affidamenti mediante cottimo fiduciario, o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
5. omogeneizzare gli atti e l'iter procedurale degli Enti;
6. adeguare e semplificare la modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
7. mantenere un costante e adeguato aggiornamento legislativo e formativo;
8. nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
9. procedere all'aggiudicazione provvisoria;
10. adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'ente interessato;
11. trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara riservandosi successiva comunicazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva;
12. svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E STAZIONE UNICA APPALTANTE

La centrale di committenza e stazione unica appaltante trova allocazione negli Uffici sede dell'Unione. Il regolamento può prevedere diversa dislocazione delle postazioni di lavoro.

Responsabile è il Direttore Generale dell'Unione, il quale assegnerà la responsabilità del procedimento al personale in capo alla Stazione ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i..

Art. 7 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

Rimane di competenza dei singoli Comuni aderenti:

- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo con esclusione di quanto detto all'articolo 8;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla centrale della presente convenzione.

I Comuni aderenti dovranno:

- previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 9, mettere a disposizione, mediante comando o distacco funzionale, le unità di personale necessario presso la Unione dei Comuni, anche a tempo parziale;
- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- comunicare alla centrale, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 10.

Art. 8 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SIMILARI

Per l'acquisizione di forniture e servizi similari che possono interessare due o più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di approvvigionamento, di stipula del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto o in parte dalla centrale di committenza.

Il responsabile del procedimento di cui al primo comma agirà in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l'acquisizione del servizio o della fornitura.

Art. 9 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnato alla centrale individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

I Comuni deleganti trasferiscono e/o comandano o distaccano alla Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti delegati ai sensi dell'art.1.

La Unione dei Comuni, nell'ambito della programmazione, può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

Art. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

L'Unione provvede annualmente entro il 31 dicembre, a comunicare ai Comuni associati, la proposta adottata dalla Giunta del bilancio preventivo delle funzioni della centrale relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività ad essa delegate, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, comprese quelle a carico dei Comuni.

L'Unione predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un preconsuntivo della spesa da trasmettere ai singoli Comuni per gli opportuni assestamenti di bilancio.

L'Unione predispone, entro il mese di febbraio, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto definitivo delle spese sostenute ed a inviarlo ai Comuni aderenti i quali dovranno provvedere entro 60 giorni al versamento delle somme richieste. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Unione. Le eventuali divergenze saranno risolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 11 - RIPARTO DELLE SPESE

Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il suo funzionamento.

Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell' Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dalla centrale.

Il riparto della spesa a carico dei comuni sarà fatto in relazione al numero di abitanti dei Comuni costituenti l'Unione al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di riferimento, sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i comuni interessati.

Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato o distaccato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

Le spese vive interessanti l' acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio: spese di pubblicazione, affidamenti di incarichi o consulenza, rimangono a totale carico dell'Ente

interessato e dovranno essere rimborsate all'Unione dei Comuni alla rendicontazione di cui all'articolo 9 comma 3.

Art. 12 - CONTENUTI E PERIODICITÀ DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI

L'Unione dei Comuni adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione da trasmettersi ai Comuni associati.

Art. 13 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti o soggetti privati, questi ultimi in quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di servizi di competenza della centrale.

Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione su proposta del Direttore Generale, tenuto conto del tempo e degli oneri sostenuti.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio della centrale e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti associati alla convenzione.

Art. 14 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO

La delega delle funzioni relative alla centrale all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal 10.09.2015.

La presente convenzione è a tempo indeterminato ed eventuali modifiche che saranno successivamente introdotte dalla normativa in materia di appalti che comportino variazioni unicamente all'art. 2 della presente convenzione sono da intendersi immediatamente applicabili.

Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l' Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

Art. 15 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE